



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 agosto 2017:

LEGGE 7 AGOSTO 2017 n.94

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL
SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E
MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N. 144**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL BILANCIO**

**CAPO I
GESTIONE DEL BILANCIO**

Art.1

(Variazione al Bilancio di previsione dello Stato)

1. A norma dell'articolo 25 della Legge 18 febbraio 1998 n.30, su conforme delibera del Congresso di Stato n.6 del 3 luglio 2017, è approvato lo schema della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (Allegato "A"), che risulta così modificato:

Stato previsionale dell'Entrata		
Titolo 1-Entrate tributarie	€	422.697.509,40
Titolo 2-Entrate extratributarie	€	77.330.123,75
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€	859.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€	212.317.641,36
Titolo 5-Partite di giro	€	33.710.000,00
Totale Generale Entrate	€	746.914.274,51

- Organizzative (UO) della Pubblica Amministrazione;
- d) l'assunzione di personale da parte delle Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato;
2. Il presente Capo contiene, altresì, disposizioni volte ad attuare interventi di delegificazione nonché disposizioni relative alle competenze in materia di Servizi di Trasporto Pubblico e Scolastico.

Art.45
(Stato di mobilità)

1. L'articolo 18, comma 1, della Legge n.73/2010 è così modificato:

“Art.18
(Stato di mobilità)”

1. Il lavoratore licenziato è ammesso allo stato di mobilità a seguito della sottoscrizione di specifico accordo stipulato fra la Segreteria di Stato per il Lavoro, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori giuridicamente riconosciute, i rappresentanti del datore di lavoro interessato e dell'Organizzazione Datoriale giuridicamente riconosciuta alla quale il datore di lavoro aderisce o alla quale conferisce specifico mandato. Al fine di monitorare l'andamento generale dell'ammissione allo stato di mobilità, con cadenza trimestrale, la Segreteria di Stato per il Lavoro cura la redazione e l'inoltro dei dati in materia attraverso una relazione al Congresso di Stato.”.

Art.46
(Modifiche alla Legge 5 dicembre 2011 n.190)

1. L'articolo 7 della Legge n.190/2011 è così sostituito:

“Art. 7
(Utilizzo dello stemma a fini di commercio)”

1. Solo agli operatori economici della Repubblica di San Marino è consentito l'utilizzo a fini commerciali dello stemma, a condizione che venga pagata annualmente apposita tassa di concessione. Il mancato pagamento della tassa di concessione dà luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 14.
2. È vietato l'utilizzo dello stemma a fini commerciali da parte di privati e operatori economici quando sia posto in essere in forma che riproduca in modo pedissequo e fedele lo stemma ufficiale identificato negli Allegati A e B della Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1 e negli Allegati 1 e 2 del Regolamento 6 agosto 2012 n.3.
3. Fatto salvo il divieto di cui al precedente comma, s'intende utilizzo dello stemma a fini commerciali ogni riproduzione o apposizione dello stesso, in qualsiasi forma o foggia, effettuata con qualsiasi mezzo grafico, su qualsiasi supporto, su beni o prodotti destinati al commercio o sul loro imballaggio e comunque ogni uso a fine di sfruttamento commerciale.
4. L'utilizzo a fini commerciali deve sempre avvenire nel rispetto degli emblemi e dell'immagine della Repubblica.
5. L'utilizzo dello stemma, in qualsiasi forma o foggia, è comunque vietato come segno identificativo di operatori economici, professionisti, associazioni ed enti privati. Rientra in tale divieto anche la riproduzione, da parte degli stessi soggetti, dello stemma quale decorazione o fregio architettonico sui fronti esterni di edifici adibiti a loro sedi, su insegne, carte commerciali o carte intestate e in ogni altra forma di comunicazione.
6. È illegittimo l'utilizzo a fini commerciali dello stemma in mancanza del pagamento della tassa di concessione o quando sia atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica o la

nazionalità di soggetti economici o privati o quando l'utilizzo sia posto in essere in forme tali da costituire atto di dispregio nei confronti della Repubblica e dei suoi simboli.”.

2. L'articolo 9, comma 2, della Legge n.190/2011 è così sostituito:

“2. Solo agli operatori economici della Repubblica di San Marino è consentito l'utilizzo a fini commerciali degli stemmi ed emblemi di cui al comma che precede, a condizione che venga pagata annualmente apposita tassa di concessione. Il mancato pagamento della tassa di concessione dà luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 14.”.

3. L'articolo 17 della Legge n.190/2011 è così sostituito:

“Art. 17
(Tassa di concessione)

1. A partire dal primo gennaio 2018 è istituita la tassa di concessione per l'utilizzo a fini di commercio dello stemma della Repubblica di San Marino e degli altri segni identificati dall'articolo 9.

1. L'ammontare della tassa di concessione è determinato con decreto delegato.

2. La tassa deve essere assolta con periodicità annuale dagli operatori economici della Repubblica di San Marino, che pongano in essere atti di sfruttamento a fini di commercio dello stemma nelle forme disciplinate dall'articolo 7.

3. Gli incassi derivanti dalla riscossione, attivata nelle modalità definite dalle UO interessate, della tassa di concessione sono imputati su apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato.”.

Art.47

*(Revisione o soppressione di organi e commissioni e trasferimento di funzioni
ad Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione)*

1. Sono soppressi l'Osservatorio del Commercio e l'Osservatorio Prezzi di cui rispettivamente all'articolo 18 ed all'articolo 19 della Legge 26 luglio 2010 n.130.

2. Le funzioni di rilevazione ed elaborazione di dati utili per monitorare la domanda e l'offerta della distribuzione commerciale nonché di dati sull'andamento dei prezzi e delle tariffe, attribuite ai soppressi organi di cui al comma 1, sono assegnate all'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica che predispone un rapporto annuale o, qualora sia ritenuto necessario, anche rapporti periodici circa le risultanze delle analisi effettuate, nell'esercizio delle competenze di cui al Capo I della Legge 23 maggio 1995 n.71.

Art.48

(Competenze attribuite all'Ufficio Pianificazione Territoriale)

1. Sono attribuite all'Ufficio Pianificazione Territoriale le competenze, precedentemente assegnate all'Ufficio Progettazione, di seguito indicate:

a) competenze previste in caso di calamità naturali dalla Legge 31 ottobre 1980 n.82;

b) partecipazione, tramite il proprio dirigente o suo delegato, al Gruppo di Lavoro per la Sicurezza Stradale di cui all'articolo 5 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e successive modifiche.

2. E' attribuita all'Ufficio Pianificazione Territoriale la competenza, precedentemente assegnata all'Ufficio Urbanistica, relativa alla partecipazione, tramite il proprio dirigente, alla Commissione Censuaria Permanente di cui all'articolo 37 della Legge 23 gennaio 2015 n.2.

3. Sono attribuite all'Ufficio Pianificazione Territoriale e all'Ufficio per l'Edilizia le competenze, precedentemente assegnate all'Ufficio Urbanistica, relative alla partecipazione, tramite il proprio dirigente, al Comitato Tecnico Scientifico di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 16 novembre 1995 n.126.